

All. "A" all'Atto dirigenziale n. 948 del 10.3.2014

DISCIPLINARE PER LA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FASE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA.

Art. 1 ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare si applica ai procedimenti di rateizzazione nella fase di riscossione coattiva dei crediti dell'Amministrazione provinciale derivanti da sanzioni amministrative, con particolare riferimento alle sanzioni per violazioni al Codice della Strada (CDS).
2. Il procedimento di rateizzazione delle sanzioni amministrative per violazione al CDS nella fase di pagamento del verbale è disciplinato dall'art. 202-bis del CDS medesimo.
3. Il procedimento di rateizzazione delle sanzioni amministrative applicate dalla Provincia di Firenze ai sensi della L. 689/81 è disciplinato dall'art. 26 della Legge stessa e dall'art. 13 della L. R. Toscana 81/2000, come da indicazioni interpretative della Regione medesima, del 2.3.2001.
4. Al procedimento di rateizzazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 si applicano, per quanto non disciplinato dalle disposizioni della legge speciale, gli artt. 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del presente disciplinare, nonché le disposizioni del DPR 602/1973, in quanto compatibili.

Art. 2 termini e modalità di presentazione dell'istanza

1. Entro i termini indicati nell'atto che intima il pagamento, il trasgressore che si trovi in condizioni di temporanea obiettiva difficoltà ad effettuare il pagamento in un'unica soluzione può chiedere la ripartizione dello stesso secondo un piano di rateizzazione ordinario o straordinario.
2. la richiesta di rateizzazione deve essere comunque presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva e prima dell'iscrizione del fermo amministrativo.
3. fermo quanto disposto al secondo comma, possono essere concesse rateizzazioni a seguito di richieste tardive rispetto al termine di cui al primo comma, in presenza di vantaggi in termini di certezza e celerità della riscossione.
4. la richiesta, redatta su apposito modulo reperibile presso gli uffici competenti per materia e sul sito istituzionale, può essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo, oppure inviata con le modalità previste nel Regolamento provinciale per il procedimento amministrativo. Nel caso di rateizzazioni derivanti da violazioni al CDS, la domanda può essere presentata anche al front-office dell'ufficio Contravvenzioni.

Art. 3 contenuto dell'istanza

1. la richiesta di rateizzazione, redatta in carta semplice, deve indicare, oltre alle motivazioni circa la temporanea difficoltà al pagamento dell'intera somma ingiunta, il numero di rate richieste, ovvero una proposta di piano di rateizzazione ordinario o straordinario, anche a rate variabili e crescenti.

Art. 4

documentazione da presentare con l'istanza di rateizzazione ordinaria

1. L'istanza di rateizzazione ordinaria deve essere corredata da autocertificazione secondo il modello disponibile presso gli uffici competenti e sul sito istituzionale, nel caso in cui la somma dovuta non superi 50.000,00 euro.
2. per debiti superiori a 50.000,00 euro l'istanza deve riportare:
 - a) per le persone fisiche e per le ditte individuali a contabilità semplificata: certificazione ISEE del nucleo familiare, ovvero copia della dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare dell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza medesima,
 - b) per le ditte individuali in contabilità ordinaria e per le società: comunicazione relativa alla determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa, sottoscritta da professionisti abilitati e la documentazione contabile aggiornata.

Art. 5

criteri per la determinazione del numero e dell'importo delle rate della rateizzazione ordinaria

1. Salve le disposizioni di cui all'art. 26 della L. 689/81 che, per espresso rinvio, si applicano anche alla fase dell'esecuzione volontaria delle sanzioni per violazioni al CDS, l'importo minimo della rata è di euro 100,00.
2. Ai fini della quantificazione delle rate, nei casi nei quali non sia proposto dal richiedente uno specifico piano di rateizzazione ordinaria o straordinaria, si applicano, per criteri di uniformità tra fattispecie analoghe, le modalità di ripartizione del pagamento previste dall'art. 202 – bis CDS:
 - fino ad un massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000,00
 - fino ad un massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000,00.
 - Oltre i 5.000,00 euro il numero delle rate può arrivare a 72, tenuto conto del rapporto tra reddito e importo dovuto.
3. nella fase della riscossione coattiva si applicano le disposizioni dell'art. 19 del DPR 602/73 e del D.M. 6.11.2013. Per quanto non espressamente disciplinato della legge, sono adottate le modalità previste nelle circolari di Equitalia SPA. Per consentire uguale trattamento a fattispecie analoghe, esse si applicano anche ai crediti riscossi con le procedure disciplinate dal Regio Decreto 639/1910.

Art. 6

interessi

1. L'applicazione e l'eventuale misura degli interessi è stabilita dalle singole normative speciali. In mancanza, si applicano le disposizioni del DPR 602/1973.

Art. 7

criteri per l'accesso alla rateizzazione straordinaria

1. Si può accedere al piano di rateizzazione straordinaria, che comporta la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 120 rate, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. per le persone fisiche e le ditte individuali. Quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) indicato nel modello ISEE;
 - b. per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. L'indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.

2. La documentazione necessaria per la valutazione della presenza delle condizioni che danno diritto all'accesso alla rateizzazione straordinaria deve essere depositata contestualmente alla domanda.

Art. 8

provvedimento conclusivo del procedimento

1. Il procedimento deve concludersi con atto espresso, sia esso di concessione della rateizzazione che di diniego della medesima.
2. il provvedimento di diniego deve essere notificato ai sensi di legge, per consentire l'esercizio delle facoltà di impugnazione.
3. dallo scadere dei termini per l'impugnazione del diniego vengono riattivate le procedure di esecuzione coattiva

Art. 9

Decadenza dalla concessione

1. I motivi di decadenza dalla concessione, con particolare riferimento al mancato pagamento delle rate, sono disciplinati nelle singole norme speciali. Nei casi di concessione effettuata, anche in virtù del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/73 si decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

Art. 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare e non diversamente stabilito nella normativa speciale di riferimento, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento provinciale sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza del termine iniziale del procedimento, di modalità di presentazione delle domande, di controlli e di sospensione del termine di conclusione del procedimento.
2. Il presente disciplinare si applica a tutti i procedimenti di rateizzazione pendenti, con eccezione delle modalità di quantificazione delle rate.